



A.M.A.T.

- Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Ricorsi al magistrato del Lavoro dipendenti vari - Resistenza - Mandato difesa Azienda all'avv. Dante MESSINESE

L'anno millenovecentonovant **aquattro**, il giorno **27 (ventisette)**

del mese di **ottobre**, alle ore **09.00** in **TARANTO** e nella

sede dell'Azienda,

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone

dei Signori:

1. **Arturo M A S I** PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. **Giuseppe ALTAMURA** 3. **Pasquale BARNABA'**

4. **Bruno COSTONE** 5. =====

6. **Daniele POTTI'** 7. **Domenico VILLANO**

MEMBRI SUPPLENTI

8. **Maria Teresa CONTE (con diritto a voto)** 9. **Luigi POSTIGLIONE**

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. **Francesco LUCIBELLO**

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. **dott.ssa Maria Fabiola MENENTI**

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

Il Direttore di Esercizio riferisce:

La sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 12.06.1991 ha di
 chiarato l'illegittimità dell'art. 18, 2° comma, della Legge n. 1089/
 1968 nella parte in cui escludeva dal beneficio degli sgravi contribu-
 tivi le Imprese Industriali operanti nel Mezzogiorno d'Italia, rela-

tivamente ai dipendenti le cui retribuzioni non siano assoggettate a contribuzione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, Imprese fra le quali, com'è noto, sono ricomprese le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto.

A seguito della sentenza sopra citata, stante il rilevante onere finanziario dovuto alla restituzione dei contributi riscossi dall'INPS prima del 12.06.1991 (data di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale) il Governo, con provvedimenti di urgenza, via via reiterati, ha inteso disciplinare le modalità del rimborso a favore delle aziende.

In particolare l'AMAT in data 26.10.1992, con propria nota prot. n. 1763, presentava istanza all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale al fine di ottenere il suddetto rimborso per il periodo gennaio 1975 - maggio 1991.

Tuttavia, con verbale di accertamento degli Ispettori dell'INPS n. 4426 del 16.11.1992, è stata negata all'Azienda la ripetizione degli sgravi pretesi per il periodo 01.01.1975-31.10.1985, in considerazione della sentenza emanata dal Pretore di Taranto in data 15.02.1989, passata in giudicato, con la quale era stata rigettata identica domanda giudiziale di ripetizione dell'Azienda a carico dello INPS.

Con comunicato del 30.06.1993 il Direttore di Esercizio portava a conoscenza di tutti i dipendenti le determinazioni dell'INPS in merito, precisando che a tale rimborso era stato interessato anche il personale nella misura dello 0,75% e limitatamente ai mesi di novembre e dicembre 1985 (ai sensi dell'art. 10 L.n.877/84 a decorrere dall'1.01.1985 lo sgravio va effettuato solo sulla quota di contributo aziendale).

Con n. 5 (cinque) ricorsi notificati in data 13.10.1994 alcuni dipendenti, tutti rappresentati e difesi dal dott. proc. Maurizio PASSIATORE, hanno adito il Pretore del Lavoro per ottenere dall'Azienda il rimborso in un'unica soluzione delle somme maturate a titolo di sgravio sino al 31.12.1985, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

RITENUTO che nel caso di specie non possa ritenersi fondata una pretesa verso l'Azienda in quanto la stessa, in virtù di quanto premesso, si è vista negata dall'INPS la ripetizione degli oneri sociali per il periodo 01.01.1975-31.10.1985.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- UDITA la relazione del Direttore di Esercizio;
- VISTI i ricorsi de quibus;
- RITENUTO necessario costituirsi in giudizio affidando mandato ad un legale;
- VISTO il bilancio preventivo 1994;
- VISTO l'art. 6 del T.U. del 1925;
- VISTO il D.P.R. n. 902 del 04.10.1986;
- A VOTI unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore di Esercizio

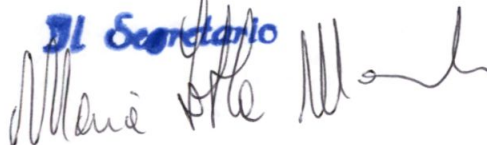
D E L I B E R A

- di affidare mandato per la difesa dell'Azienda avverso i ricorsi promossi dai sottoelencati dipendenti, rappresentati e difesi dal dott. proc. Maurizio PASSIATORE, all'avv. Dante MESSINSE con studio in Taranto:
 - M A S I Leonardo + 9;
 - LOBEFARO Pietro + 5;
 - L O R E' Luca + 9;
 - CONTE Cosimo;
 - S P I N A Giovanni + 8;
- di prevedere a favore del legale officiato la corresponsione di un acconto di f.3.500.000 (tremilionicinquecentomila), oltre a I.V.A. e CAP, a titolo di fondo spese;
- di porre la complessiva presuntiva spesa di f.10.000.000 (diecimilioni), oltre a I.V.A. e CAP, in caso di succumbenza dell'Azienda e/o compensazione delle spese di lite e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per lo esercizio 1994, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi".

Il Presidente



Il Segretario



- di affidare mandato per la difesa dell'Azienda avverso i ricor
si promossi dai sottosegnati dipendenti, rappresentati e dife
si dal dott. proc. Maurizio PASSIATORE, all'avv. Dante MESSINE

SE con studio in Taranto:

- M A S I
- LOBETARO
- L O R E'
- CONTE
- S P I N A
Giovanni + 8;
Cosimo;
Luca + 9;
Pietro + 5;
Leonardo + 9;

- di prevedere a favore del legale officiato la corrispondenza
di un acconto di L.3.500.000 (tre milioni e cinquecentomila), ol
tre a I.V.A. e CAP, a titolo di fondo spese;
- di porre la complessiva presuntiva spesa di L.10.000.000 (die
cimilioni), oltre a I.V.A. e CAP, in caso di succumbenza del
l'Azienda e/o compensazione delle spese di lite e salvo con
guaglio, a carico del bilancio di previsione economico per lo
esercizio 1994, alla voce di conto "Consulenze professionali,
spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni
di servizi".

Il Coordinatore

Il Presidente

11 NOV. 1994

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il 1 DIC. 1994

CAPO AREA
Il Direttore
SEGRETERIA GENERALE
(Francesco FERRANIE)

Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via Roma, 67 - Tel. 8712626
74024 MANDURIA (TA)

71 *C.A. PERS.*
+ C.A. Me

V° Depositata in Cancelleria

II - 9 SET. 1994

IL CANCELLIERE

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO -

ILL. MO SIGN. PRETORE - GIUDICE - DEL LAVORO -

Ricorso di lavoro

per i sign.ri: MASI LEONARDO, POLITO QUINTINO, FUSCO

COSIMO, DE BENEDETTO VITTORIO, IZZO NICOLA,

CALABRETTI COSIMO, TOMASELLI SAVERIO, TANCREDI GIAN-

FRANCO, LATAGLIATA LUIGI, MASSA CAR-

MINE, elettivamente domiciliati in Taranto alla P.zza

Dante 24 (studio avv. Vincenzo Torsella), congiunta-

mente rappresentati e difesi dal Dott. Proc. A. Mauri-

zio Passiatore, giusta mandato a margine del presen-

te atto,

13.10.94 009934

Contro

Azienda Municipalizzata AutoTrasporti Pubblici -

Taranto, in persona del suo legale rappresentante

p.t., corrente in Taranto alla via C. Battisti 657.

A - I ricorrenti sono tutti dipendenti della Società

AMAT esercente il trasporto pubblico urbano della

Città di Taranto.

B - La società convenuta ha sempre trattenuto per

intero la percentuale dei contributi previdenziali a

carico del dipendente da versare all'INPS, senza

operare sull'imponibile previdenziale lo sgravio del

1,50% (0,75% a far data dal 1/1/1985) A. come

previsto dall'art. 18 D.L. 30/8/1968 n. 918, con-

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE
~~MAURIZIO PASSIATORE~~

Vi delego a rappresentare e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, autorizzando ogni facoltà di transazione, compromesso, quietanza, rinuncia, in causa terzi, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

IN TARANTO, 14 SETTEMBRE 1994

Politico Quintino

Carlo Cosimo

Calabretti Cosimo

Tomaselli Saverio

Tancredi Gianfranco

Latagliata Luigi

Massa Carlo

Mine

Amat

Alf. Torsella

Alf. Torsella

Alf. Torsella

Alf. Torsella

Alf. Torsella

Alf. Torsella

Alf. Torsella

Alf. Torsella

Alf. Torsella

Alf. Torsella

Mod. A
CONTROVERSIA LAVORO
n. 11/94
Taranto, 11
11 SETTEMBRE 1994

STUDIO GIULIO
ECONOMIA
SOCIETÀ
CIVILE
NELLA legge 25/10/1968 e successive modifiche, in
favore delle aziende industriali che impiegano
dipendenti nei territori del Mezzogiorno d'Italia,
beneficio teso a contenere il costo del lavoro ed a
favorire gli investimento occupazionali per le
aziende dianzi dette.

C - La Corte Costituzionale con sentenza interpreta-
tiva n. 261 del 12/6/1991, ha riconosciuto con effi-
cacia retroattiva lo sgravio contributivo (soppres-
so per la quota del dipendente a far data dal
1/1/1986), anche alle aziende meridionali esercenti
il pubblico servizio di trasporto.

D - L'Amat con comunicato del 30/6/1994, riconosce-
va l'indebito soltanto per i mesi di novembre e
dicembre 1985, nella misura allora vigente dello
0,75%, dilazionando il debito complessivo nei con-
fronti dei lavoratori in 10 rate annuali costanti.

E - Siffatto comportamento della società convenuta è
palesamente illegittimo e contrario alle norme impe-
rative di legge.

Invero, mette conto rilevare che il diritto dei
ricorrenti alla ripetizione dell'indebito si
prescrive nel termine ordinario di dieci anni, ai
sensi dell'art.2946 Codice Civile: tale domanda,
altresi, al lume della consolidata giurisprudenza,

trova titolo e causa esclusivamente nell'ambito del rapporto individuale di lavoro, dalla quale è estraneo il diverso rapporto contributivo - previdenziale, di natura pubblicistica, instaurato ex lege tra le aziende erogatrici della retribuzione, soggetti passivi, e l' INPS, creditore dei contributi previdenziali ed assistenziali: solo a tale rapporto afferisce il disposto normativo dell'art. 1 comma III° D.L.22/3/1993 n.71, convertito nella legge 20/5/1993 n.151.

Talchè è inefficace per i ricorrenti il giudicato della sentenza del Pretore di Taranto n.519 del 26/6/1989, per il disposto dell'art.2909 Codice Civile, secondo cui l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti di esso e non può produrre effetti giuridici in danno di soggetti rimasti estranei al giudizio.

F - Per quanto sub E i ricorrenti inoltravano alla convenuta in data 6/9/1993 ricorso gerarchico ai sensi dell'art.10 R.D. del 8/1/1931 n.148, senza riscontro alcuno.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresentati e difesi, CONCLUDONO:

Voglia l'Ill.mo Pretore del lavoro adito, reietta

ogni avversa deduzione, eccezione, produzione e conclusione e previa eventuale disapplicazione di ogni atto amministrativo illegittimo, ai sensi dell'art.5 della Legge 20/3/1865 n. 2248, Allegato E, 1) condannare la società convenuta A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t., al rimborso in un'unica soluzione delle somme maturate sub B sino al 31/12/1985 in favore di ogni singolo ricorrente, nella misura di legge e a far data retroattivamente nell'ambito della ordinaria prescrizione decennale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda.

2) Condannare la medesima convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In rito ogni mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si depositano: 1) ricorsi gerarchici; 2) comunicato Amat del 30/6/1993; 3) sentenza Corte Costituzionale n.261 del 12/6/1991; 4) sentenze non definitive Pretore di Fasano del 16/4/1993, ~~di cui si deposita copia~~

~~di cui si deposita copia~~; ~~di cui si deposita copia~~
~~di cui si deposita copia~~ ~~di cui si deposita copia~~

Taranto 5/7/1994

Dott.Proc.A.M. Passiatore

con. 28969

IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

produzione e letto il ricorso che precede; ritenuta la propria
pplicazione di competenza; FISSA l'udienza di comparizione innanzi
ai sensi del- al Dott. *G. Maura*, nei locali della Sezione
, Allegato E, Lavoro, per il giorno *2.2.95*, ore 9,30 con la
M.A.T. in per- continuazione, ordinando alle parti di comparire
t., al rimborso personalmente.

aturate sub B Dispone che copia del ricorso e pedissequo decreto
singolo ricor- sia notificato alla convenuta a cura del ricorrente
data retroatti- entro giorni 10.

a prescrizione Taranto li *20.9.94.* Il Pretore

e rivalutazione Il Cancelliere

G. Maura

al pagamento
con distrazione
e antistatario.
espressamente

Copia conforme all'originale

Taranto 28 SET. 1994



IL CANCELLIERE

CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTANTIA

AN TIRICAZIONI

; 2) comunicato

sotto

Costituzionale

Ufficio

non definitive

ho

A.M.A.T.

~~in persona del legale rappresentante p.t.~~

in persona del legale rappresentante p.t.

~~concurra~~

concurra
abitante

Via C. BATTISTINI n. *612* 657

~~A. M. A. T.~~

mediante con-

a mani dell'impiegato

a mani. addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione alla

I. M. Passiatore

TARANTO

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTANTIA DI TARANTO

STUDIO LEGALE
Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via Roma, 67 - Tel. 8712626
74024 MANDURIA (TA)

C.A. PERS
+ C.A. MEV

1/F 6
V° Depositata in Cancelleria
- 9 SET. 1994
IL CANCELLIERE

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO II

ILL.MO SIGN. PRETORE - GIUDICE DEL LAVORO -

Ricorso di lavoro

per i sign.ri: LOBEFARO PIETRO, CONVERTINO GENNARO,
BOCCARDI DONATO, CONVERTINO PIETRO, CARDELLICCHIO
GIUSEPPE, SCORRANDO PAOLO, elettivamente domiciliati
in Taranto alla P/zza Dante 24 (studio avv. Vincenzo
Torsella), congiuntamente rappresentati e difesi dal
Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, giusta mandato a
margine del presente atto,

Contro

Azienda Municipalizzata AutoTrasporti Pubblici -
Taranto, in persona del suo legale rappresentante
p.t., corrente in Taranto alla via C. Battisti 657.

A - I ricorrenti sono tutti dipendenti della Società
AMAT esercente il trasporto pubblico urbano della
Città di Taranto.

B - La società convenuta ha sempre trattenuto per
intero la percentuale dei contributi previdenziali a
carico del dipendente da versare all'INPS, senza
operare sull'imponibile previdenziale lo sgravio del
1,50% (0,75% a far data dal 1/1/1985)
previsto dall'art. 18 D.L. 30/8/1968 n. 918, convertito
nella legge 25/10/1968 e successive modifiche, in
favore delle aziende industriali che impiegano

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e grado
del presente giudizio, in
quello successivo di esecuzione
nel ed in quello eventuale di
opposizione, conferendovi non
facoltà di legge, compresa
quella di transazione, quietanza
re. chiamare in causa terzi
nominare sostituti e rinunciare
agli atti del giudizio. Eleggo
domicilio nel Vs. studio.
IN CHIUSURA 1/200, DANTE 24

X Lobe Faro Pietro
Convertino Gennaro
Boccardi Donato
CardeLLicchio
Giuseppe
Scorrandi Paolo
Loro assistenti
Ple

N. Cron.
come
CONTR.
Ind. trasferita
Taranto, 11/9

L. 3930

UFFICIALE GIUDIZIARIO

STUDIO TEGALE

1. NAME
 2. ADDRESS
 3. CITY
 4. STATE
 5. ZIP
 6. PHONE
 7. DATE
 8. SIGNATURE
 9. PRINT NAME
 10. PRINT ADDRESS
 11. PRINT CITY
 12. PRINT STATE
 13. PRINT ZIP
 14. PRINT PHONE
 15. PRINT DATE
 16. PRINT SIGNATURE
 17. PRINT NAME
 18. PRINT ADDRESS
 19. PRINT CITY
 20. PRINT STATE
 21. PRINT ZIP
 22. PRINT PHONE
 23. PRINT DATE
 24. PRINT SIGNATURE
 25. PRINT NAME
 26. PRINT ADDRESS
 27. PRINT CITY
 28. PRINT STATE
 29. PRINT ZIP
 30. PRINT PHONE
 31. PRINT DATE
 32. PRINT SIGNATURE
 33. PRINT NAME
 34. PRINT ADDRESS
 35. PRINT CITY
 36. PRINT STATE
 37. PRINT ZIP
 38. PRINT PHONE
 39. PRINT DATE
 40. PRINT SIGNATURE
 41. PRINT NAME
 42. PRINT ADDRESS
 43. PRINT CITY
 44. PRINT STATE
 45. PRINT ZIP
 46. PRINT PHONE
 47. PRINT DATE
 48. PRINT SIGNATURE
 49. PRINT NAME
 50. PRINT ADDRESS
 51. PRINT CITY
 52. PRINT STATE
 53. PRINT ZIP
 54. PRINT PHONE
 55. PRINT DATE
 56. PRINT SIGNATURE
 57. PRINT NAME
 58. PRINT ADDRESS
 59. PRINT CITY
 60. PRINT STATE
 61. PRINT ZIP
 62. PRINT PHONE
 63. PRINT DATE
 64. PRINT SIGNATURE
 65. PRINT NAME
 66. PRINT ADDRESS
 67. PRINT CITY
 68. PRINT STATE
 69. PRINT ZIP
 70. PRINT PHONE
 71. PRINT DATE
 72. PRINT SIGNATURE
 73. PRINT NAME
 74. PRINT ADDRESS
 75. PRINT CITY
 76. PRINT STATE
 77. PRINT ZIP
 78. PRINT PHONE
 79. PRINT DATE
 80. PRINT SIGNATURE
 81. PRINT NAME
 82. PRINT ADDRESS
 83. PRINT CITY
 84. PRINT STATE
 85. PRINT ZIP
 86. PRINT PHONE
 87. PRINT DATE
 88. PRINT SIGNATURE
 89. PRINT NAME
 90. PRINT ADDRESS
 91. PRINT CITY
 92. PRINT STATE
 93. PRINT ZIP
 94. PRINT PHONE
 95. PRINT DATE
 96. PRINT SIGNATURE
 97. PRINT NAME
 98. PRINT ADDRESS
 99. PRINT CITY
 100. PRINT STATE
 101. PRINT ZIP
 102. PRINT PHONE
 103. PRINT DATE
 104. PRINT SIGNATURE
 105. PRINT NAME
 106. PRINT ADDRESS
 107. PRINT CITY
 108. PRINT STATE
 109. PRINT ZIP
 110. PRINT PHONE
 111. PRINT DATE
 112. PRINT SIGNATURE
 113. PRINT NAME
 114. PRINT ADDRESS
 115. PRINT CITY
 116. PRINT STATE
 117. PRINT ZIP
 118. PRINT PHONE
 119. PRINT DATE
 120. PRINT SIGNATURE
 121. PRINT NAME
 122. PRINT ADDRESS
 123. PRINT CITY
 124. PRINT STATE
 125. PRINT ZIP
 126. PRINT PHONE
 127. PRINT DATE
 128. PRINT SIGNATURE
 129. PRINT NAME
 130. PRINT ADDRESS
 131. PRINT CITY
 132. PRINT STATE
 133. PRINT ZIP
 134. PRINT PHONE
 135. PRINT DATE
 136. PRINT SIGNATURE
 137. PRINT NAME
 138. PRINT ADDRESS
 139. PRINT CITY
 140. PRINT STATE
 141. PRINT ZIP
 142. PRINT PHONE
 143. PRINT DATE
 144. PRINT SIGNATURE
 145. PRINT NAME
 146. PRINT ADDRESS
 147. PRINT CITY
 148. PRINT STATE
 149. PRINT ZIP
 150. PRINT PHONE
 151. PRINT DATE
 152. PRINT SIGNATURE
 153. PRINT NAME
 154. PRINT ADDRESS
 155. PRINT CITY
 156. PRINT STATE
 157. PRINT ZIP
 158. PRINT PHONE
 159. PRINT DATE
 160. PRINT SIGNATURE
 161. PRINT NAME
 162. PRINT ADDRESS
 163. PRINT CITY
 164. PRINT STATE
 165. PRINT ZIP
 166. PRINT PHONE
 167. PRINT DATE
 168. PRINT SIGNATURE
 169. PRINT NAME
 170. PRINT ADDRESS
 171. PRINT CITY
 172. PRINT STATE
 173. PRINT ZIP
 174. PRINT PHONE
 175. PRINT DATE
 176. PRINT SIGNATURE
 177. PRINT NAME
 178. PRINT ADDRESS
 179. PRINT CITY
 180. PRINT STATE
 181. PRINT ZIP
 182. PRINT PHONE
 183. PRINT DATE
 184. PRINT SIGNATURE
 185. PRINT NAME
 186. PRINT ADDRESS
 187. PRINT CITY
 188. PRINT STATE
 189. PRINT ZIP
 190. PRINT PHONE
 191. PRINT DATE
 192. PRINT SIGNATURE
 193. PRINT NAME
 194. PRINT ADDRESS
 195. PRINT CITY
 196. PRINT STATE
 197. PRINT ZIP
 198. PRINT PHONE
 199. PRINT DATE
 200. PRINT SIGNATURE
 201. PRINT NAME
 202. PRINT ADDRESS
 203. PRINT CITY
 204. PRINT STATE
 205. PRINT ZIP
 206. PRINT PHONE
 207. PRINT DATE
 208. PRINT SIGNATURE
 209. PRINT NAME
 210. PRINT ADDRESS
 211. PRINT CITY
 212. PRINT STATE
 213. PRINT ZIP
 214. PRINT PHONE
 215. PRINT DATE
 216. PRINT SIGNATURE
 217. PRINT NAME
 218. PRINT ADDRESS
 219. PRINT CITY
 220. PRINT STATE
 221. PRINT ZIP
 222. PRINT PHONE
 223. PRINT DATE
 224. PRINT SIGNATURE
 225. PRINT NAME
 226. PRINT ADDRESS
 227. PRINT CITY
 228. PRINT STATE
 229. PRINT ZIP
 230. PRINT PHONE
 231. PRINT DATE
 232. PRINT SIGNATURE
 233. PRINT NAME
 234. PRINT ADDRESS
 235. PRINT CITY
 236. PRINT STATE
 237. PRINT ZIP
 238. PRINT PHONE
 239. PRINT DATE
 240. PRINT SIGNATURE
 241. PRINT NAME
 242. PRINT ADDRESS
 243. PRINT CITY
 244. PRINT STATE
 245. PRINT ZIP
 246. PRINT PHONE<

100

[illegible]

2
1993
1993
1993
Italia,
ed a
er le
preta-
effi-
ppres-
a dal
rcenti
nosce-
bre, e
dello
i, con-
nti.
nuta è
impe-
o dei
o si
i, ai
manda,
denza,
o del
estra-

neo il diverso rapporto contributivo - previden-
ziale, di natura pubblicistica, instaurato ex lege
tra le aziende erogatrici della retribuzione,
soggetti passivi, e l' INPS, creditore dei
contributi previdenziali ed assistenziali: solo a
tale rapporto afferisce il disposto normativo del-
l'art. 1 comma III° D.L.22/3/1993 n.71, convertito
nella legge 20/5/1993 n.151.

Talchè è inefficace per i ricorrenti il giudicato
della sentenza del Pretore di Taranto n.519 del
26/6/1989, per il disposto dell'art.2909 Codice
Civile, secondo cui l'accertamento contenuto nella
sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni
effetto tra le parti di esso e non può produrre
effetti giuridici in danno di soggetti rimasti
estranei al giudizio.

F - Per quanto sub E i ricorrenti inoltravano alla
convenuta in data 19/10/1993 ricorso gerarchico ai
sensi dell'art.10 R.D. del 8/1/1931 n.148, senza
riscontro alcuno.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresen-
tati e difesi, CONCLUDONO:
Voglia l'Ill.mo Pretore del lavoro adito, reietta
ogni avversa deduzione, eccezione, produzione e
conclusione e previa eventuale disapplicazione di

ogni atto amministrativo illegittimo, ai sensi dell'art.5 della Legge 20/3/1865 n. 2248, Allegato E,
1) condannare la società convenuta A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t., al rimborso in un'unica soluzione delle somme maturate sub B sino al 31/12/1985 in favore di ogni singolo ricorrente, nella misura di legge e a far data retroattivamente nell'ambito della ordinaria prescrizione decennale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda.

2) Condannare la medesima convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In rito ogni mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si depositano: 1) ricorsi gerarchici; 2) comunicato Amat del 30/6/1993; 3) sentenza Corte Costituzionale n.261 del 12/6/1991; 4) sentenze non definitive Pretore di Fasano del 16/4/1993; ~~di sentenza Pretore di Fasano n. 104 del 10/10/1993; di sentenza Pretore di Fasano n. 105 del 10/10/1993; di sentenza Pretore di Fasano n. 106 del 10/10/1993.~~

Taranto 5/7/1994

Dott.Proc. A.M. Passiatore

IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza; FISSA l'udienza di comparizione innanzi

ben. 28967

nsi del- al Dott. *G. Mame*, nei locali della Sezione
ato E, Lavoro, per il giorno *22.9.5*, ore 9,30 con la
in per- continuazione, ordinando alle parti di comparire
rimborso personalmente.

sub B Dispone che copia del ricorso e pedissequo decreto
ricor- sia notificato alla convenuta a cura del ricorrente
roatti- entro giorni 10.

rizione Taranto li *20.9.1954* Il Pretore

tazione Il Cancelliere *[Signature]*

gamento
razione
tario.
amente

[Stamp: Taranto 20 SET. 1954]
[Stamp: IL CANCELLIERE]
[Signature]

nicato
ionale CORTE DI APPELLO DI LECCE

ritive SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO NOTIFICAZIONI

[Signature] Ad istanza di *[Signature]* sotto-
[Signature] scritto *[Signature]* ufficio.

[Signature] ho notificato il *[Signature]*
ore *[Signature]* persona del legale rappresentante *[Signature]*
[Signature] ~~corrente~~ *[Signature]* VIA C. BAUSI n. 654
[Signature] ~~abitanti~~

opria mediante consegna di *[Signature]* *[Signature]*

nanzi e mani e mani dell'impiegato addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti.

[Signature]
[Stamp: 13/9/54]
VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATTA DI TARANTO

Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via Roma, 67 - Tel. 8712626
74024 MANDURIA (TA)

11/10 10
V° Depositata in Cancelleria
11/10 10
A. PERS
+ C.A. Mer

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO

II - 9 SET 1994

ILL. MO SIGN. PRETORE - GIUDICE DEL LAVORO

IL CANCELLIERE

Ricorso di lavoro

Dott. Proc.

A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendovi ogni facoltà di transazione, comparire, chiamare in causa terzi, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

TARANTO 11/10 DANTE 26

per i sign.ri: LORE' LUCA, IAVERNARO VITTORIO, PALUMMIERI COSIMO, FERRI ADRIANO, DAINESE EUGENIO, D'ARCANGELO GENNARO, COLETTA PATRIZIO, BASILE VINCENZO, PALMISANO GIUSEPPE, MANCINI EMILIO, elet-

tivamente domiciliati in Taranto alla P/zza Dante 24 (studio avv. Vincenzo Torsella), congiuntamente

rappresentati e difesi dal Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, giusta mandato a margine del presente atto,

Contro

Azienda Municipalizzata AutoTrasporti Pubblici - Taranto, in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via C. Battisti 657.

A - I ricorrenti sono tutti dipendenti della Società AMAT esercente il trasporto pubblico urbano della Città di Taranto.

B - La società convenuta ha sempre trattenuto per intero la percentuale dei contributi previdenziali a carico del dipendente da versare all'INPS, senza operare sull'imponibile previdenziale lo sgravio del

1,50% (0,75% a far data dal 1/1/1985), come previsto dal'art. 18 D.L. 30/8/1968 n. 918, concernente

N. Cron.

CONTRAVVERSA LAVORO

Ind. trasferita

Taranto, li

Mod. A

L. 2. 762

11 OTT 1994

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

STUDIO LEGALE A. MAURIZIO PASSIATORE - 74024 MANDURIA (TA) - VIA ROMA, 67 - TEL./FAX-099/8712626

STUDIO LEGALE
BENEDICTO & C. S.p.A.
00100 ROMA - VIA ...
tel. ...

nella legge 25/10/1968 e successive modifiche, in favore delle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori del Mezzogiorno d'Italia, beneficio teso a contenere il costo del lavoro ed a favorire gli investimenti occupazionali per le aziende dianzi dette.

C - La Corte Costituzionale con sentenza interpretativa n. 261 del 12/6/1991, ha riconosciuto con efficacia retroattiva lo sgravio contributivo (soppresso per la quota del dipendente a far data dal 1/1/1986), anche alle aziende meridionali esercenti il pubblico servizio di trasporto.

D - L'Amat con comunicato del 30/6/1994, riconosceva l'indebito soltanto per i mesi di novembre e dicembre 1985, nella misura allora vigente dello 0,75%, dilazionando il debito complessivo nei confronti dei lavoratori in 10 rate annuali costanti.

E - Siffatto comportamento della società convenuta è palesemente illegittimo e contrario alle norme imperative di legge.

Invero, mette conto rilevare che il diritto dei ricorrenti alla ripetizione dell'indebito si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 Codice Civile: tale domanda, altresì, al lume della consolidata giurisprudenza,

in trova titolo e causa esclusivamente nell'ambito del
gano rapporto individuale di lavoro, dalla quale è estra-
lia, neo il diverso rapporto contributivo - previden-
d a ziale, di natura pubblicistica, instaurato ex lege
le tra le aziende erogatrici della retribuzione,
soggetti passivi, e l' INPS, creditore dei
eta- contributi previdenziali ed assistenziali: solo a
ffi- tale rapporto afferisce il disposto normativo del-
res- l'art. 1 comma III° D.L.22/3/1993 n.71, convertito
dal nella legge 20/5/1993 n.151.

enti Talchè è inefficace per i ricorrenti il giudicato
della sentenza del Pretore di Taranto n.519 del
sce- 26/6/1989, per il disposto dell'art.2909 Codice
e e Civile, secondo cui l'accertamento contenuto nella
ello sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni
con- effetto tra le parti di esso e non può produrre
i. effetti giuridici in danno di soggetti rimasti
ta è estranei al giudizio.

mpe- F - Per quanto sub E i ricorrenti inoltravano alla
convenuta in data 20/8/1993 ricorso gerarchico ai
dei sensi dell'art.10 R.D. del 8/1/1931 n.148, senza
si riscontro alcuno.

ai Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresen-
nda, tati e difesi, CONCLUDONO:

nza, Voglia l'Ill.mo Pretore del lavoro adito, reietta

ne e letto il ricorso che precede; ritenuta la propria
e di competenza; FISSA l'udienza di comparizione innanzi
del- al Dott. A. Maner, nei locali della Sezione
E, Lavoro, per il giorno 2.2.95, ore 9,30 con la
per- continuazione, ordinando alle parti di comparire
borso personalmente.

ub B Dispone che copia del ricorso e pedissequo decreto
icor- sia notificato alla convenuta a cura del ricorrente
atti- entro giorni 10.

zione Taranto li 20.9.1994 Il Pretore

zione Il Cancelliere [Signature] A. Maner

mento Copia conforme all'originale

zione Taranto 28 SET. 1994

ario.  CANCELLIERE
mente

CORTE DI APPELLO DI LECCE

icato SEZIONE I - CIVILE - 13-8 - UNICO N. NOTIFICAZIONE

onale Ad [illegible] 10 sotto-

itive [illegible] 10 ufficio,

~~10~~ [illegible] A.M.A.T.

~~10~~ IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.

~~10~~ CORRENTE
[illegible] al - VIA Q. BAUSI 0.657

ore mediante consegna di [illegible] dell'originale

in mani. e mani dell'impiegato [Signature]
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti

12/10/1994

UFFICIO TANTARANO
ASSISTENTE UNIF
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE I - CIVILE - 13-8

Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via Roma, 67 - Tel. 8712626
74024 MANDURIA (TA)

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO

ILL. MO SIGN. PRETORE - GIUDICE DEL LAVORO -

Ricorso di lavoro

per CONTE COSIMO, elettivamente domiciliato in
Taranto alla P.zza Dante 24 (studio avv. Vincenzo
Torsella), rappresentato e difeso dal
Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, giusta mandato a
margine del presente atto,

Contro -

Azienda Municipalizzata AutoTrasporti Pubblici
Taranto, in persona del suo legale rappresentante
p.t., corrente in Taranto alla via C. Battisti 657.
A - Il ricorrente ha cessato in data 10/5/1993 il
rapporto di lavoro con la Società AMAT, esercente il
trasporto pubblico urbano della Città di Taranto,
con qualifica di Coordinatore Movimento e Traffico.

B - La società convenuta ha sempre trattenuto per
intero la percentuale dei contributi previdenziali a
carico del dipendente in servizio e da versare al-
l'INPS, senza operare sull'imponibile previdenziale
lo sgravio del 1,50% (0,75% a far data dal
1/1/1985), come previsto dall'art. 18 D.L.
n. 918, convertito nella legge 25/10/1968 e succe-
sive modifiche, in favore delle aziende industriali
che impiegano dipendenti nei territori del

13.10.94 009932

V° Depositata in Cancelleria

II - 9 SET. 1994

IL CANCELLIERE

Dott. Proc.
A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e
difendermi in ogni fase e pro-
do del presente giudizio, in
quella che mi è stata di accor-
to, ed in ogni caso, di
ogni altro, e per tutto ciò
che mi sarà richiesto, a
quella che mi sarà richiesta,
re, obbligo, e causa parti,
nominare procuratore a difendere
gli atti del giudizio. Ciascuno
domicilio nel studio.
IN TARANTO alla Piazza Dante 24

R. 0897/1968

CONTRATTO
Industria
Taranto

Mod. A

L. 7.7.94

ATTI 1994

STUDIO LEGALE A. MAURIZIO PASSIATORE - 74024 MANDURIA (TA) - VIA ROMA, 67 - TEL./FAX 099/8712626

Mezzogiorno d'Italia, beneficio teso a contenere il costo del lavoro ed a favorire gli investimenti occupazionali per le aziende di cui dette.

C - La Corte Costituzionale con sentenza interpretativa n. 261 del 12/6/1991, ha riconosciuto con efficacia retroattiva lo sgravio contributivo (soppresso per la quota del dipendente a far data dal 1/1/1986), anche alle aziende meridionali esercenti il pubblico servizio di trasporto.

D - L'Amat con comunicato del 30/6/1994, riconosceva l'indebitamento soltanto per i mesi di novembre e dicembre 1985, nella misura allora vigente dello 0,75%, dilazionando il debito complessivo nei confronti dei lavoratori in 10 rate annuali costanti.

E - Siffatto comportamento della società convenuta è palesemente illegittimo e contrario alle norme imperative di legge.

Invero, mette conto rilevare che il diritto del ricorrente alla ripetizione dell'indebitamento si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 Codice Civile: tale domanda, altresì, al lume della consolidata giurisprudenza, trova titolo e causa esclusivamente nell'ambito del rapporto individuale di lavoro, dalla quale è estraneo il diverso rapporto contributivo - previden-

2
1009 100
1009 100
1009 100
ere il ziale, di natura pubblicistica, instaurato ex lege
imento tra le aziende erogatrici della retribuzione,
soggetti passivi, e l' INPS, creditore dei
presta- contributi previdenziali ed assistenziali: solo a
effi- tale rapporto afferisce il disposto normativo del-
ppres- l'art. 1 comma III° D.L.22/3/1993 n.71, convertito
a dal nella legge 20/5/1993 n.151.
rcenti Talchè è inefficace per il ricorrente il giudicato
della sentenza del Pretore di Taranto n.519 del
nosce- 26/6/1989, per il disposto dell'art.2909 Codice
bre e Civile, secondo cui l'accertamento contenuto nella
dello sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni
i con- effetto tra le parti di esso e non può produrre
nti. effetti giuridici in danno di soggetti rimasti
nuta è estranei al giudizio.
impe- Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresen-
o del tato e difeso, CONCLUDE:
o si Voglia l'Ill.mo Pretore del lavoro adito, reietta
i, ai ogni avversa deduzione, eccezione, produzione e
manda, conclusione e previa eventuale disapplicazione di
denza, ogni atto amministrativo illegittimo, ai sensi del-
to del l'art.5 della Legge 20/3/1865 n. 2248, Allegato E,
estra- 1) condannare la società convenuta A.M.A.T. in per-
viden- sona del suo legale rappresentante p.t., al rimborso
in un'unica soluzione delle somme maturate sub B

sino al 31/12/1985 in favore del ricorrente, nella misura di legge e a far data retroattivamente dal periodo non coperto dalla prescrizione decennale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda.

2) Condannare la medesima convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In rito ogni mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si depositano: 1) comunicato Amat del 30/6/1993; 2) sentenza Corte Costituzionale n.261 del 12/6/1991; 3) sentenze non definitive Pretore di Fasano del 16/4/1993; 4) ~~sentenza Pretore di Taranto n. 124 del 19/4/1993~~; 5) ~~sentenza Pretore di Taranto n. 124 del 19/4/1993~~; 6) ~~sentenza Pretore di Taranto n. 124 del 19/4/1993~~.
[Handwritten signature]

Taranto 5/7/1994

Dott. Proc. A. M. Passiatore

lan-28964

IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria competenza; FISSA l'udienza di comparizione innanzi al Dott. A. Manno, nei locali della Sezione Lavoro, per il giorno 2.2.1995, ore 9,30 con la continuazione, ordinando alle parti di comparire personalmente. Dispone che copia del ricorso e pedissequo decreto sia notificato alla convenuta a

ente, nella

cura del ricorrente entro giorni 10.

amente dal

Taranto li 20.9.1994

Il Pretore

decennale

Il Cancelliere

G. Manno

ne. monetaria

pagamento

distrazione

tistatario.

pressamente

Copia

Taranto



[Large handwritten signature]

/6/1993; 2)

12/6/1991;

Fasano del

~~XXXXXX~~

~~XXXXXX~~

assistente

la propria

one innanzi

la Sezione

9,30 con la

comparire

ricorso e

convenuta a

ANAT IN PERSONA DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE P.T.
CORRENTE IN TARANTO - VIA C. BAUTISTI - 657

man. e men. dell'impiegato
addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione att.

13/10/1994

[Signature]
VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACATA DI TARANTO

STUDIO LEGALE A. MAURIZIO PASSIATORE - 74024 MANDURIA (TA) - VIA ROMA, 67 - TEL./FAX 099/8712623

Dott. Proc. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via Roma, 67 - Tel. 8712626
74024 MANDURIA (TA)

C.A. PERS
+ C.A. *UQ*

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO - SEZIONE LAVORO

ILL.MO SIGN. PRETORE - GIUDICE DEL LAVORO -

Ricorso di lavoro

per i sign.ri: SPINA GIOVANNI, BUCCOLIERO GAETANO,
TIZZANI GIUSEPPE, PERRUCCI EUPREPIDO, ORLANDO
ELIGIO, SCOGNAMIGLIO VINCENZO, CASULA NICOLA,
PETRAROLI PASQUALE, MANCUSO PASQUALE, elettivamente
domiciliati in Taranto alla P/zza Dante 24 (studio
avv. Vincenzo Torsella), congiuntamente rappresentati
e difesi dal Dott. Proc. A. Maurizio Passiatore, giusta
mandato a margine del presente atto,

Contro

Azienda Municipalizzata AutoTrasporti Pubblici -
Taranto, in persona del suo legale rappresentante
p.t., corrente in Taranto alla via C. Battisti 657.

A - I ricorrenti sono tutti dipendenti della Società
AMAT esercente il trasporto pubblico urbano della
Città di Taranto.

B - La società convenuta ha sempre trattenuto per
intero la percentuale dei contributi previdenziali a
carico del dipendente da versare all'INPS, senza
operare sull'imponibile previdenziale lo sgravio del
1,50% (0,75% a far data dal 1/1/1985), come
previsto dal'art. 18 D.L. 30/8/1968 n. 918, convertito
nella legge 25/10/1968 e successive modifiche,

11/3 9 4
V° Depositata in Cancelleria

II - 9 SET. 1994

IL CANCELLIERE

Dott. Proc.

A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e

difendermi in ogni fase e grado

del presente giudizio, in

quello successivo all'esecuzione

ed in quella eventuale di

apposizione, conferendovi ogni

facoltà di legge e comparsa

quella di transazione, quietanza

re, chiamare in causa terzi,

nominare sostituti e rinunciare

agli atti del giudizio. Eleggo

domicilio nel Vs. studio.

IN TARANTO P/ZZA DANTE 24

AMAT - TARANTO

13.10.94 009931

SEGRETERIA GENERALE

Spina Giovanni
Buccoliero Gaetano
Tizzani Giuseppe
Perrucci Euprepidio
Orlando Eligio
Scognamiglio Vincenzo
Casula Nicola
Petraroli Pasquale
Mancuso Pasquale
Mod. A
3992
U. Croc.
CONTROVERSIA L. 1099
Ind. trasin
UFFICIALE GIUDIZIARIO
11 OTT. 1994

EUROPEAN COURT OF JUSTICE
Case C-103/90
1991
1991

favore delle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori del Mezzogiorno d'Italia, beneficio teso a contenere il costo del lavoro ed a favorire gli investimento occupazionali per le aziende dianzi dette.

C - La Corte Costituzionale con sentenza interpretativa n. 261 del 12/6/1991, ha riconosciuto con efficacia retroattiva lo sgravio contributivo (soppresso per la quota del dipendente a far data dal 1/1/1986), anche alle aziende meridionali esercenti il pubblico servizio di trasporto.

D - L'Amat con comunicato del 30/6/1994, riconosceva l'indebito soltanto per i mesi di novembre e dicembre 1985, nella misura allora vigente dello 0,75%, dilazionando il debito complessivo nei confronti dei lavoratori in 10 rate annuali costanti.

E - Siffatto comportamento della società convenuta è palesemente illegittimo e contrario alle norme imperative di legge.

Invero, mette conto rilevare che il diritto dei ricorrenti alla ripetizione dell'indebito si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, ai sensi dell'art. 2946 Codice Civile: tale domanda, altresì, al lume della consolidata giurisprudenza, trova titolo e causa esclusivamente nell'ambito del

impiegano
 d'Italia,
 lavoro ed a
 li per le
 interpreta-
 o con effi-
 (soppres-
 data dal
 i esercenti
 riconosce-
 novembre e
 gente dello
 vo nei con-
 costanti.
 convenuta è
 norme impe-
 diritto dei
 ndebito si
 i anni, ai
 le domanda,
 risprudenza,
 'ambito del

rapporto individuale di lavoro, dalla quale è estra-
 neo il diverso rapporto contributivo - previden-
 ziale, di natura pubblicistica, instaurato ex lege
 tra le aziende erogatrici della retribuzione,
 soggetti passivi, e l' INPS, creditore dei
 contributi previdenziali ed assistenziali: solo a
 tale rapporto afferisce il disposto normativo del-
 l'art. 1 comma III° D.L.22/3/1993 n.71, convertito
 nella legge 20/5/1993 n.151.
 Talchè è inefficace per i ricorrenti il giudicato
 della sentenza del Pretore di Taranto n.519 del
 26/6/1989, per il disposto dell'art.2909 Codice
 Civile, secondo cui l'accertamento contenuto nella
 sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni
 effetto tra le parti di esso e non può produrre
 effetti giuridici in danno di soggetti rimasti
 estranei al giudizio.
 F - Per quanto sub E i ricorrenti inoltravano alla
 convenuta in data 17/8/1993 ricorso gerarchico ai
 sensi dell'art.10 R.D. del 8/1/1931 n.148, senza
 riscontro alcuno.
 Tutto ciò premesso, i ricorrenti ut sopra rappresen-
 tati e difesi, CONCLUDONO:
 Voglia l'Ill.mo Pretore del lavoro adito, reietta
 ogni avversa deduzione, eccezione, produzione e

conclusione e previa eventuale disapplicazione di ogni atto amministrativo illegittimo, ai sensi del-

l'art.5 della Legge 20/3/1865 n. 2248, Allegato E,

1) condannare la società convenuta A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t., al rimborso in un'unica soluzione delle somme maturate sub B sino al 31/12/1985 in favore di ogni singolo ricorrente, nella misura di legge e a far data retroattivamente nell'ambito della ordinaria prescrizione decennale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda.

2) Condannare la medesima convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In rito ogni mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si depositano: 1) ricorsi gerarchici; 2) comunicato Amat del 30/6/1993; 3) sentenza Corte Costituzionale n.261 del 12/6/1991; 4) sentenze non definitive

Pretore di Fasano del 16/4/1993, ~~si depositano~~
~~il ricorso di~~ ~~il ricorso di~~ ~~il ricorso di~~
~~il ricorso di~~ ~~il ricorso di~~ ~~il ricorso di~~

Taranto 5/7/1994

Dott.Proc.A.M. Passiatore

Can. 2897/1

IL PRETORE DEL LAVORO DI TARANTO

letto il ricorso che precede; ritenuta la propria

cazione di competenza; FISSA l'udienza di comparizione innanzi
sensi del- al Dott. *A. Mané*, nei locali della Sezione
legato E, Lavoro, per il giorno *2.2.95*, ore 9,30 con la
r. in per- continuazione, ordinando alle parti di comparire
al rimborso personalmente.

ate sub B Dispone che copia del ricorso e pedissequo decreto
lo ricor- sia notificato alla convenuta a cura del ricorrente
retroatti- entro giorni 10.

escrizione Taranto li *20.9.1994* Il Pretore

alutazione Il Cancelliere

Lecc

A. Mané

pagamento

Copia conforme all'originale

istrazione

Taranto *28 SET. 1994*

istatario.



IL CANCELLIERE

ressamente

CORTE DI APPELLO DI LECCE

comunicato

SEZIONE

ituzionale

Ad

definitive

scr

~~di~~

ho

~~di~~

~~di~~

iatore

mediante consegna di

propria

mani.

e mani dell'impiegato

addetto alla Segreteria incaricato alla ricezione atti.

13/10/1994

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, lì 17/novembre/1994

N. di Protocollo 2133/94 Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

Egr.

Avv. Dante MESSINESE

Via Umbria, 165/a

T A R A N T O

Comunichiamo che la Commissione Amministratrice di questa Azienda, con atto deliberativo n. 250 adottato in data 27/ottobre/1994, che si allega in copia, ha conferito mandato alla S.V. per la costituzione in giudizio avverso i ricorsi promossi dai sottoelencati dipendenti, rappresentati e difesi dal dott. proc. Maurizio PASSIATORE:

- | | | | |
|------------|----------|---|----|
| - MASI | Leonardo | + | 9; |
| - LOBEFARO | Pietro | + | 5; |
| - LORE' | Luca | + | 9; |
| - CONTE | Cosimo; | | |
| - SPINA | Giovanni | + | 8. |

Ciò premesso trasmettiamo, compiegati alla presente i ricorsi in originale debitamente firmati a margine dal Direttore di Esercizio, per le conseguenziali determinazioni di competenza della S.V.-

Comunichiamo, altresì, che per il calcolo degli onorari dovrà essere applicato il minimo tabellare in caso di succumbenza dell'Azienda, ovvero, in caso di vittoria, il compenso dovrà essere determinato tra i valori minimi e medi delle tariffe professionali.

Per ogni e qualsiasi chiarimento e/o integrazione di documentazione la S.V. potrà rivolgersi al Capo Area personale dott.ssa Maria Fabiola MENENTI - tel. 356.217.

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUCIBELLO)



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li. **10/novembre/1994**

N. di Protocollo **2095/94** Rip.....

Risposta a N..... del.....

Allegati N.....

**Spett/le
Ufficio Servizi Municipalizzate
del Comune di Taranto
Palazzo LATAGLIATA**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Allegate alla presente trasmettiamo copie dei dispositivi delle deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda e presidenziali, nelle sedute del 27 - 28/ottobre 3 e 8/novembre/1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 248 - 249 - **250** - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 257 -
258 - 259 - 260 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 -
269 - 272 - 276.-

Distinti saluti.

**AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO
(Ing. Francesco LUCIBELLO)**

*P.R.
Dimep
11.11.94*

[Handwritten signature of Francesco Lucibello]